

ALESSANDRA APRILE 2019423

18/12/20

DIRITTO DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO-PROVA PARZIALE

I MODULO

1) I decreti legislativi delegati

L'articolo 76 si riferisce ai decreti legislativi delegati. L'esercizio della funzione legislativa spetta al Parlamento e non può essere delegata al governo se non in caso di necessità. Il governo per governare deve comunque attenersi a tre criteri:

1. deve disciplinare quel tipo di materia limitato da una griglia di principi, posti a monte dal Parlamento, che fungeranno da guida e appunto da limite.
2. la delega è valida solo per 1 o 2 anni, ma dipende dal tipo; deve essere comunque un tempo ragionevole.
3. l'oggetto della discussione deve essere stabilito dal parlamento in modo chiaro e preciso per evitare di lasciare troppa ampiezza di scelta al governo.

II MODULO

2) Le misure di protezione dei beni culturali

Le misure di protezione tendono a proteggere il bene evitando che questo possa subire danni derivanti dall'agire dell'uomo. Consistono in interventi vietati e interventi soggetti ad autorizzazione.

I primi sono disciplinati dall'articolo 20, che al primo comma dice che i beni non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico-artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Il comma due aggiunge che gli archivi non possono essere smembrati.

Gli interventi soggetti ad autorizzazione sono invece disciplinati dall'articolo 2, che elenca i tipi di interventi subordinati all'autorizzazione da parte del ministero:

- ❖ la rimozione o la demolizione
- ❖ lo spostamento anche temporaneo dei beni mobili
- ❖ lo smembramento di collezioni, serie e raccolte
- ❖ lo scarto di documenti da archivi pubblici o privati
- ❖ la cessione ad altre persone

Esistono delle eccezioni all'autorizzazione, presenti nel comma 3 del medesimo articolo, che riguardano lo spostamento di archivi attualmente in uso dallo Stato o dagli enti territoriali, perché c'è in gioco il corretto svolgimento delle funzioni pubbliche. Bisogna comunque però darne comunicazione al Ministero. Fa eccezione all'autorizzazione anche lo spostamento di beni culturali dipendenti dal mutamento di dimora o di sede del detentore.

L'autorizzazione si richiede al soprintendente competente per materia e per territorio. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegato anche un progetto, indispensabile affinché la soprintendenza valuti e intervenga. Decorsi 5 anni l'autorizzazione non scade, ma se i lavori non sono ancora stati iniziati il soprintendente può dettare nuove prescrizioni, integrarne o cambiarle. L'articolo 27 disciplina le situazioni di urgenza, cioè quei casi in cui non c'è il tempo pratico per attendere l'autorizzazione da parte del ministero, perché il bene si trova in condizioni di particolare urgenza, ad esempio un terremoto, e quindi è necessario attivarsi fin da subito per l'intervento.